

**L'APPROFONDIMENTO DI... CLAUDIA OGRISEG**

[claudia.ogriseg@ogriseg.legal](mailto:claudia.ogriseg@ogriseg.legal)

**HELP DESK AZIENDE**

**GREEN PASS E PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA (D.L. N. 105/2021)**

**SOMMARIO**

<b>1. Il decreto legge 23 luglio 2021, n.105.....</b>	<b>1</b>
<b>2. La Certificazione verde Covid-19 - cd. “Green Pass” (art.3 d.l.n.105/2021 introduce art.9 bis d.l.n.52/2021) .....</b>	<b>1</b>
<b>3. Proroga dello stato di emergenza (art.6 d.l.n.105/2021) e della sorveglianza sanitaria eccezionale (art.83 d.l.n.34/2020) .....</b>	<b>2</b>
<b>4. Tutele per i lavoratori fragili (art.9 d.l.n.105/2021).....</b>	<b>2</b>

**1. Il decreto legge 23 luglio 2021, n.105**

Nel decreto legge n.105/2021 sono previste “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*”.

**2. La Certificazione verde Covid-19 - cd. “Green Pass” (art.3 d.l.n.105/2021 introduce art.9 bis d.l.n.52/2021)**

A decorrere dal 06/08/2021 solo con il possesso della certificazione verde Covid-19 – cd. *green pass* – sarà possibile accedere ai seguenti servizi e/o attività:

- a) servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso (ivi comprese le consumazioni al tavolo nelle mense aziendali<sup>1</sup>);
- b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- e) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- f) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- g) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- h) concorsi pubblici.

<sup>1</sup> Cfr. FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri dd. 14/08/2021 consultabile qui <https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone>

La verifica del possesso della certificazione viene effettuata dagli organizzatori dell'attività/evento grazie all'App VerificaC19 tramite la lettura del QR Code della certificazione nonché eventualmente il controllo dei documenti di identità.

La certificazione verde Covid-19 è rilasciata:

- dopo la somministrazione della prima dose di vaccino con validità dal 15° giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose e comunque per nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
- guarigione dall'infezione con validità di 6 mesi;
- risultato negativo di test molecolare o antigenico rapido con validità 48 ore.

Restano in ogni caso esclusi dall'obbligo di dotarsi della certificazione verde Covid-19:

- gli infra-dodicenni per i quali non è attiva alcuna campagna vaccinale;
- i soggetti esentati sulla base di idonea certificazione medica.

### **3. Proroga dello stato di emergenza (art.6 d.l.n.105/2021) e della sorveglianza sanitaria eccezionale (art.83 d.l.n.34/2020)**

Lo stato di emergenza nazionale viene prorogato fino al 31/12/2021.

Si segnala che quindi risulta conseguentemente prolungato l'obbligo per i datori di lavoro di svolgere una sorveglianza sanitaria eccezionale dei dipendenti maggiormente esposti a rischio di contagio *“in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid19 o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”*. Al fine di adempiere a rafforzati obblighi di protezione, anche i datori di lavoro normalmente non tenuti a nominare il medico competente, possono usufruire dei medici del lavoro INAIL (art.83 d.l.n.34/2020).

### **4. Tutele per i lavoratori fragili (art.9 d.l.n.105/2021)**

Rientrano nella categoria dei cd. lavoratori fragili coloro che presentano un elevato rischio di contagio generato da immunodepressione o esiti di patologie oncologiche o terapie salvavita ovvero che presentano una disabilità grave ai sensi dell'art.3 comma 3 l.n.104/1992.

Viene esteso fino al 31/10/2021 per i lavoratori fragili il diritto alla priorità nello svolgimento del lavoro in modalità agile (art.26, comma 2 bis d.l.n.18/2020).

Qualora non fosse possibile il loro impiego neppure in modalità agile i lavoratori fragili perdono il diritto a qualsiasi sostegno al reddito di natura emergenziale (la loro assenza poteva essere assimilata a ricovero ospedaliero e non computabile ai

AVV. CLAUDIA OGRISEG\*  
AVV. ALBERTO TARLAO

VIA CARDUCCI 44 – UDINE 33100  
T +39 0432 512704 F +39 0432 503901

[claudia.ogriseg@ogriseg.legal](mailto:claudia.ogriseg@ogriseg.legal)  
[alberto.tarlao@ogriseg.legal](mailto:alberto.tarlao@ogriseg.legal)

fini del comporta ma solo fino al 01/07/2021 risultando invariato e in vigore l'art.26 comma 2 d.l.n.18/2020).

Udine, 18 agosto 2021